



# Comune di Sarroch

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 34

**OGGETTO: Contenzioso tributario. Ricorso promosso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dalla Soc. Idio Salonis S.r.l. avverso i provvedimenti di accertamento n°20110001302 per TARSU anno 2011 e n°20120003497 per TARSU 2012 – Costituzione in giudizio. Integrazione delibera Giunta Comunale n°26 del 14.03.2018.**

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Aprile alle ore 13:25 nella Casa Comunale.

Si è riunita la Giunta Comunale nella persona dell'Avv. Salvatore Mattana - Sindaco - Presidente e dei Sigg. Assessori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1 <i>GUIISO EFISIO ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <i>MELIS MANUELA</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 <i>SALIS MASSIMILIANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <i>SPANO MANUELA</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 <i>CASCHILI ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale Lucia Pioppo

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 28.12.2017 veniva notificato, da parte dell'Ufficio Tributi di questo Comune alla Società Idio Salonis s.r.l. avviso di accertamento per omesso versamento relativo al tributo TARSU per l'anno 2011 dell'importo complessivo di Euro 15.723,00 (di cui Euro 12.006,00 a titolo di tributo, Euro 3.717,00 per sanzioni interessi e spese di notifica);

- in data 14.07.2017 veniva notificata l'intimazione di pagamento n°20120003497 per mancato versamento del tributo TARSU per l'anno 2012 dell'importo complessivo di € 12.011,00 (di cui € 12.006,00 a titolo di tributo e € 5,00 a titolo di spese di notifica);

- il contribuente Idio Salonis srl in data 19.10.2017 prot. n°9440 e in data 27.02.2018, prot. n. 1808, presentava ricorso-mediazione avverso i suddetti atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari;

RITENUTE infondate le motivazioni addotte a sostegno della pretese della parte ricorrente;

RAVVISATA la necessità che il Comune nella persona del Sindaco si costituisca in giudizio per resistere alle istanze della parte avversa e per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali;

CONSIDERATA, la complessità della materia e la necessità di espletare precisi adempimenti sul piano processuale e ulteriori approfondimenti sul piano sostanziale;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'ente non ha a disposizione personale abilitato alla difesa in giudizio;

RAVVISATA la necessità di affidare la rappresentanza e difesa del Comune nel suddetto giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale di Cagliari a un professionista esterno abilitato che presenti la necessaria competenza e specializzazione in materia di tributi comunali;

VISTO l'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 che disciplina le competenze della Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri relativi alla regolarità tecnica amministrativa espressa ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL, alla conformità amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti espresso ai sensi dell'art. 97 del T.U.EE.LL;

Ad unanimità di voti palesemente espressi:

### DELIBERA

- 1) Di resistere, per le motivazioni esposte in premessa, costituendosi in giudizio nella persona del Sindaco al ricorso in Commissione tributaria Provinciale di Cagliari promosso dalla Società Idio Salonis srl – con sede in Sarroch - volto ad ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento TARSU per l'annualità 2011 e dell'intimazione di pagamento per TARSU 2012.
- 2) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere le necessarie procure alle liti.
- 3) Di demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del d.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Salvatore Mattana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

---

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità tecnica

si attesta la regolarità tecnica amministrativa

**Favorevole**

IL RESPONSABILE

*F.to Antonella Serra*

16/04/2018

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 19/04/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

---

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to